

CONTANTI
COPIA
I.A.C.P.

STIP. NEL 1983/84
388019

c/1266

Repertorio n. 16714

Raccolta n. 7394

CESSIONE DI ALLOGGIO dallo:
- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, in persona del suo Presidente Dr. NAPCISI Michele, nato a Brindisi il 12 maggio 1940, domiciliato per la carica ove sopra, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto n. 2452 del 16 gennaio 1981, che in copia certificata conforme trovasi già allegata all'atto a rogito del Notaio Ernesto NAPCISI di Brindisi del 11 febbraio 1981 nec. to a Brindisi il 17 febbraio 1981 al n. 911 e trascritto a Brindisi lo stesso giorno ai nn. 2660/2430: CE.00061820742, alla Sig. na:

- SCIURTI Addolorata, nata a Lecce il 14 gennaio 1941 residente in Brindisi Piazza Ottone Rosai 3. Cod. fiscale S0PDLR41A54E506Z, in proprio e quale titolare in via esclusiva della potestà dei genitori sui figli minori:

- CANIGLIA Marcello, nato a Brindisi il 9 agosto 1967;
- CANIGLIA Massimo, nato a Brindisi il 21 maggio 1960;
- CANIGLIA Marco, nato a Brindisi il 23 maggio 1975, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare di Brindisi in data 4 ottobre 1982, che in copia conforme all'originale al presente atto si allega sotto la lettera "A".

P R E M E S S O:

che il dante causa dei Sig.ri SCIURTI Addolorata, CANIGLIA Marcello, Massimo e Marco, Sig. CANIGLIA Cosimo, nato a Brindisi il 28 maggio 1927 e deceduto a Brindisi il 24 aprile 1978 era assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di BRINDISI, Piazza Ottone Rosai n. 3 pal. A, piano 2, interno 11, composto di numero tre vani ed accessori, e chiese a suo tempo la cessione in proprietà dell'alloggio predetto:

- che, in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio, con lettera raccomandata del 15 marzo 1972, prot. n. 5650;

- che essendo deceduto il Sig. CANIGLIA Cosimo, sono subentrati nel diritto al riscatto i Sig.ri SCIURTI Addolorata, CANIGLIA Marcello, Massimo e Marco che hanno ottemperato a tutti gli obblighi predetti e pertanto, a norma dell'art. 52 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, il contratto deve considerarsi stipulato e concluso.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - CONSENSO ED IMMOBILE.

L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende alla Sig. na SCIURTI Addolorata per UN TERZO ed ai minori CANIGLIA Marcello, Massimo e Marco, come in

Reg. to a Brindisi
il 2/12/83
al n. 1320

14/12/83
1794/16123

CANIGLIA
CONTANTI

CANIGLIA

PALLA
ALL

CONTANTI

anzi rappresentati, che acquistano, la piena proprietà del seguente bene immobile:

appartamento in Brindisi, Piazza Ottone Rosai n. 3, pal. A, piano II, int. 4: composto di tre vani ed accessori; confinante a nord con Piazza Ottone Rosai, ad est con De Gregorio Guglielmo, a sud con Via Mantegna e ad ovest con Medico Salvatore.

riportato nel N.C.F.N. del Comune di Brindisi, alla Partita N. 10075, Foglio 75 N. 355, Sub. 16 di vani catastali E. 5, categoria A/3 classe 2, rendita catastale L. 2180.

Accedono all'appartamento e formano parte integrante della presente cessione le quote proporzionali delle parti comuni del fabbricato.

La parte acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e pertanto di accettarne la proprietà con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infrascritto è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore di riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del codice civile.

ART. 2 P R E Z Z O.

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di lire 4.710.000 (quattromilioni settecentodiecimila) quale risulta dalla lettera di comunicazione del prezzo di cui in premessa.

Tale prezzo la parte acquirente ha già pagato con versamenti in conto corrente intestati all'Istituto venditore, il quale con il presente atto ne rilascia ampia e definitiva quietanza.

ART. 3 - La parte acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato e perciò di esonerare come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ART. 4 INALIENABILITA'

Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dalla parte acquirente a nessun titolo né su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto qualora la parte acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale potrà esercitare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n. 513.

St. Smith
Meribla Noveau
F. Dichiarato



Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è NULLA

La NULLITA' può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice

ART. 5 - Ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 agosto 1977 n. 513, la parte acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato

E' vietata ogni forma di cessione, a qualsiasi titolo sia gratuito e sia oneroso, dell'alloggio che non sia stata preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto, è NULLA. La NULLITA' può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ART. 6 - La parte acquirente non potrà conseguire nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o di altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla

ART. 7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio

La parte acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale la parte acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto e le parti di uso comune, suscettibile di variazioni annuali.

Saranno, inoltre, a carico della parte acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro

gli incendi per responsabilità civile, per riscaldamento, auto
clave, ascensore, pontierato, pulizia, consumo di energia elettrica
per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo
di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o
graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni del
lo stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa
parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e pro
prietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spet
tante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamen
to di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede
di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della
cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto.

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabi
li, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi gene
re per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose o perso
ne che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione
delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli
appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente
assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvede
re alle riparazioni medesime.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli
elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto
dell'Istituto.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'ammi
nistratore e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'al
loggio del presente contratto, passa al condominio stesso il
quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del Codice Civi
le, l'amministratore.

Da tale data tutte le spese di cui ai commi precedenti saran
no stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrispo
ste dalla parte acquirente.

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere al
la manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventua
le ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro
gli incendi e la responsabilità civile.

ART. 9 - Per quanto non espressamente contenuto nel presente
contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla
legge 3 agosto 1977, n. 513 alla Legge 5 agosto 1978, n. 457, non
chè alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pub
blica e civilistica, per quanto compatibili.

ART. 9 - Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque
conseguenti al presente contratto sono a carico della parte ac
quirente.

ART. 10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contrat
to le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'I
stituto nella propria sede, la parte acquirente nell'alloggio
assegnatole, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare o
gni atto sia giudiziale, sia extragiudiziale.

ART. 11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al pre
sente contratto è esclusivamente competente il Foro di Prindi

si.

ART. 12 - Le parti invocano l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad I.N.V.I.M.

ART. 13 RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE

Le parti rinunziano a qualsiasi iscrizione ipotecaria comunque nascente dal presente atto

Il presente atto rimarrà depositato ai rogiti del Notaio che autenticherà le firme dei contraenti: il medesimo è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta

Brindisi, 28 novembre 1983

Emilia Addolorato
Michele Narsiso

Repertorio n. 16714

Raccolta n. 7394

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Ernesto NARCISO, Notaio in Brindisi con studio al Corso Umberto 72, iscritto nel ruolo dei distretti notabili riuniti di Lecce e Brindisi,

C E P T I F I C O

che previa rinunzia all'assistenza dei testimoni delle parti, d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno firmato in mia presenza, in calce all'atto che precede ed a margine del foglio in termedio, i Signori:

- NARCISI Dr. Michele, nato a Brindisi il 13 marzo 1940, nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, ove domicilia per la carica;


- SCIURTI Addolorata, nata a Lecce il 14 gennaio 1941, residente in Brindisi Piazza Ottone Rosai 3. C.F. SCRDLR41A54F5067.

Delle cui identità personali io Notaio sono certo

Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possibilità di ritiro, dell'atto tra i miei rogiti.

Brindisi, ventotto novembre millenovecentottantatré

Ernesto Narsiso




Al Giudice Tutelare
della Pretura di

Brindisi
ho sottoscritto l'erede Adolfo
Cela vedovo Campora, nato
a Lecce il 14-1-1941 e residente
in Brindisi in Piazza Ottone
Losei, 3/3, erede le fidejussori
sui figli minori, Campora
Maurizio nato a Brindisi il
9-8-1967, Campora Massimo nato
a Brindisi il 31-5-1969

Campora Marco nato a Brindisi
il 23-5-1975, finché il marito
Campora Cosimo è deceduto
in Brindisi il 24-4-1979,

chiedo che S.V. di essere autoriz-
zata ad esercitare il diritto di
risultato e stipulare il relativo
atto di esenzione definitiva
dell'affidamento su in Brindi-
si alla Piazza O. Losei, 3/3 di
proprietà dell'una casa, in usua-
ge fu conto dei figli minori
si facesse che il titolare di



ALLEGATO - A -
7394
Data ricezione

Qui sopra trovasi el franco
secondo int. A e S conform
di vari 5.5. Fu esposto
alla fiera 10975, foglio 75
forchetta 355 subalterno 16
Prima ottava Rossi 3 franco 2
est. 2 classe 2 vari 5.5 R.E.L.
21,89, conforme a ND franco
ottava Rossi, ad EST 5a
Progresso Gephelus e Sid Via
Monte Guad OUES Meowes
Salvatore

Berlin 30-9-983

Scritti. A elaborato

Si allega:

Certificato di morte
e foto di famiglia

Il giudice tutelare,
letto il verso che precede; esaminata la
documentazione allegata; visto l'art. 320cc

no 6001

Autore

Scritti / elaborato ved. Rungler, rete via
Pewuden, nella qualità di madre eserci-
te la potestà sui figli minori Rungler Herod

lo u. e. Bwuden il 9.8.64, Memmo u. e Bwuden
il 31.5.69 e Marco u. e Bwuden il 23.5.75,
ad esercitare quale in nome e per conto dei padri
e minori il diritto di riscatto e di stipulare
il relativo atto di assegnazione definitiva in
proprietà dell'appartamento sito in Bwuden
alla piazza Ottone Rosai n. 3, e trascritto
in estate alla partita n. 10945, fog. 45 p. 11
355, cat. 3. Pone a carico del notaio rego-
nante la responsabilità di accertare che l'immobile
sia libero da vincoli e pesi.
A chiudere il presente provvedimento immediato
tamente efficace.

Bwuden li 4.10.83

Il Cancelliere
[Signature]

Il G. Tutelar
[Signature]

Per copia conforme
all'originale

Brindisi, li 11.10.83

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
[Signature]



La presente copia *[Signature]* composta di due
fogli, è conforme all'originale e munito delle prescritte firme
e si rilascia per uso I.A.C.P.

[Signature]

